

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI
U.L.S.S. N° 20 DI VERONA PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

24 MAR. 2014

Repertorio N°

140048

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 746 del 30/12/2013

E

La struttura socio-sanitaria/sociale Società Cooperativa Sociale a r.l. G.A.V. Giovani Amici Veronesi o.n.l.u.s., con sede legale in Via Cà Paletta n. 20 – 37024 S. Peretto di Negrar (VR), Codice Fiscale 00757600234, legalmente rappresentata dal Presidente Dr. Massimiliano Gelmetti, nato a S.Ambrogio di Valpolicella (VR) il 25/03/1946, residente a S.Pietro Incariano - Via Longobardi n. 46, cod. fisc. GLM MSM 46C25 I259Y, quale soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La seguente struttura socio-sanitaria, sulla base del seguente decreto rilasciato dalla Regione Veneto, risulta autorizzata all'esercizio:

* Centro San Giuseppe di Negrar (VR) – Comunità Alloggio – Decreto n. 86 del 23/12/2010 per n. 10 posti; ubicata in Via Cà Paletta n. 20 – S.Peretto di Negrar ai sensi della L.R. 22/2002, DGRV 2473/2004, DGRV 2501/2004, DGRV 1616/2008 e 748/11, rilasciata dalla Regione Veneto per una durata di 5 anni dalla data del rilascio e che per tale struttura risulta essere stata presentata istanza di accREDITAMENTO alla Regione Veneto in data 24/03/2011 e di essere stata già sottoposta a visita di verifica il 11/11/2011 che ha avuto esito positivo (nota Regione Veneto prot. 335305 del 07/08/2013 agli atti) e, considerato altresì, il parere di opportunità di inserimento nel Piano di Zona 2011-2015 dell'Azienda Ulss 20 della struttura in oggetto espresso dal Segretario Regionale per la Sanità della Regione Veneto con nota prot. 543735 del 11/12/2013;

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Considerata la determina della Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 4 del 07/07/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accREDITAMENTO

Luca



SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura socio-sanitaria Centro di San Giuseppe, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore della seguente unità d'offerta di utenza: utenti adulti, con problematiche psichiatriche per i seguenti posti letto:
 - per n° 10 posti letto con i requisiti di unità d'offerta di Comunità Alloggio denominata Centro San Giuseppe per utenti adulti con problematiche psichiatriche;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e sociale, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S. n. 20 e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

Uclm



4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile-referente della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovranno essere garantite da parte della Struttura e riportate nel regolamento della struttura le modalità di visita dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS n. 20 può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia -riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.).

2. L'inserimento del paziente in ogni Comunità Alloggio oggetto del presente contratto viene disposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia dal Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) competente a seguito di approvazione in sede di UVMD, come disciplinato con specifico atto adottato in sede di Conferenza dei Sindaci.

3. La procedura del D.I.S.M. prevede la stesura da parte del S.P.T. di competenza di una Scheda di Attivazione dell'inserimento e l'elaborazione di un P.T.I. con una valutazione globale del paziente, obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, risorse utilizzate e tempi di verifica.

L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione territoriale del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non si limiti alla sede della struttura residenziale, ma si estenda a tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti la quotidianità.

Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio la frequenza a Centri Diurni

attività lavorative, la partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della Società Cooperativa Sociale a r.l. G.A.V. Giovani Amici Veronesi o.n.l.u.s. provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi **senza oneri aggiuntivi** a carico dell'ULSS 20.

4. Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La Struttura assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori di ogni Comunità Alloggio, tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla Struttura, si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente.

5. L'Ufficio di Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. trasmetterà La struttura il P.T.I. e la Scheda di Attivazione dell'intervento debitamente compilati e firmati in ogni loro parte dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente. Con le stesse modalità trasmetterà le schede di variazione e di cessazione dell'intervento.

Sarà cura della struttura restituire quanto prima la documentazione trasmessa dall'Ufficio della Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del DISM debitamente datata, timbrata e firmata per accettazione e condivisione del P.T.I.

6. Il rapporto numerico tra operatori ed ospiti deve sempre essere tale da garantire la presenza di un rapporto operatore/utente almeno pari allo 0,50 (Tempo pieno equivalente/1). In particolare deve essere assicurata una adeguata presenza programmata per infermiere prof.le con lo scopo di garantire lo svolgimento delle specifiche competenze infermieristiche nell'arco della giornata e dell'O.S.S. e/o Operatore Tecnico Assistenziale. Devono altresì essere assicurati interventi programmati per Medico Psichiatra, Psicologo psicoterapeuta, Assistente Sociale ed Educatore Professionale/Terp. Deve essere garantita la presenza di personale per 12 ore.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. la retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, definita e ritenuta congrua dal D.I.S.M. per le caratteristiche del servizio acquisito ed alle prestazioni erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e 494/2013, sarà corrisposta nella misura massima di €. 79,38 (oltre iva se in quanto dovuta) per il servizio di C.A. suddivisa in quota di rilievo sanitario per €. 54,77/die (oltre iva se e in quanto dovuto) e in quota di compartecipazione alla spesa per €. 24,61/die (oltre iva se e in quanto dovuto). In materia tariffaria e di compartecipazione alla spesa si darà esecuzione a quanto disposto dalla DGRV 1749/2013. Relativamente alle norme regolamentari che disciplinano la compartecipazione alla spesa si provvederà ai sensi di quanto stabilito con specifico provvedimento in materia, come previsto dalla stessa DGRV 1749/2013 per la parte sociale, dalla Conferenza dei Sindaci

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte di la struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del



presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 90 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente. Il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà dare immediata comunicazione al SPT di competenza. e alla Segreteria DISM;



5. Agli utenti che necessitano di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGR 1411 del 6 settembre 2011).

6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S., in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della



procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e comunque non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data 17 MAR. 2014

PER LA STRUTTURA Società Cooperativa Sociale a r.l.
G.A.V. Giovani Amici Veronesi o.n.l.u.s.
Il Legale Rappresentante
Dr. Massimiliano Gelmetti

G.A.V.
Società Cooperativa Sociale arl - ONLUS
Via Cà Paletta, 20
37024 NEGRAR (Verona)
PARTITA IVA 00757600234

PER L'Azienda ULSS n. 20
Il Direttore Generale
Dr.ssa Giuseppina Bonavina

Dr.ssa Giuseppina Bonavina

